

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MAGGIO 2022

Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 maggio 2022

Oggetto: nomina scrutatori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

PROPONE

che il Presidente del Consiglio scelga tra i componenti del Consiglio, tre scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di accertamento dell'esito delle votazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

PRENDE ATTO

che gli scrutatori della seduta sono i sigg. Calato Rosolino, Cannata Marisa e Scira Franca.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30 maggio 2022
Oggetto: approvazione motivi di urgenza odierna convocazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

PROPONE

di riconoscere la sussistenza dei motivi di urgenza dell'odierna seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare, come approva, integralmente la proposta avente ad oggetto: **“approvazione motivi di urgenza odierna convocazione”**.

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, **(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ)** ne viene dichiarata l'immediata esecutività.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 maggio 2022
Oggetto: approvazione verbali seduta del 25 marzo 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

PROPONE

l'approvazione dei verbali dal n. 12 al n. 15 della seduta del 25 marzo 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: **“approvazione verbali seduta del 25 marzo 2022”**.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30 maggio 2022

Oggetto: approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti TARI anno 2022.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

Omissis

PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di fare proprio** l'allegato Piano Finanziario della componente TARI anno 2022 redatto dall'**AMARifiuto è Risorsa Scarl** comprensivo dei costi di gestione dell'Ente

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	3.764,49 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	18.863,17 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	2.652,94 €
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	23.379,61 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	7.691,75 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		12,15 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		1.851,15 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		2,86 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		1.461,64 €
	Acc Accantonamento		0,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
R Remunerazione del capitale		1.272,77 €	
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
CK proprietari		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		7.000,00 €
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		2.687,40 €
	fattore sharing b	0,30 coefficiente gradualità γ	0,50
		fattore sharing ω	0,40
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		0,00 €

	b(1+u)AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		1.128,71 €
RC Conguagli variabili	RC_{tv} Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		1.005,30 €
	di cui: Residuo RCND	0,00 €	
	Residuo RCU	0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
	recupero scostamento CO_sexp	0,00 €	
	recupero scostamento CO_vexp	0,00 €	
	recupero scostamento CO_qexp	0,00 €	
	recupero scostamento CO_eexp	0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	0,00 €	
RC Conguagli fissi	RC_{tf} Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-454,21 €
	di cui: Residuo RCU	0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
	recupero scostamento CO_vexp	0,00 €	
	recupero scostamento CO_qexp	0,00 €	
	recupero scostamento CO_eexp	0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2	0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		5.946,40 €
	Oneri fissi		789,58 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		5,30%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		71.357,00 €
Costi variabili effettivi			65.410,46 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			102,07 €
ΣTV - Totale costi variabili			65.308,39 €
Costi fissi effettivi			8.700,43 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €
ΣTF- Totale costi fissi			8.700,43 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$		74.008,82 €

3) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa dei rifiuti

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 55.506,61	% costi fissi utenze domestiche	75,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 75,00\%$	€ 6.525,32
		% costi variabili utenze domestiche	75,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 75,00\%$	€ 48.981,29
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 18.502,21	% costi fissi utenze non domestiche	25,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 25,00\%$	€ 2.175,11
		% costi variabili utenze non domestiche	25,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 25,00\%$	€ 16.327,10

IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA € 74.008,82

4) di approvare le seguenti Tariffe TARI anno 2022;

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	4.831,00	0,75	74,00	0,60	0,153272	63,620327
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	3.684,00	0,88	45,00	1,40	0,179839	148,447430
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	3.396,00	1,00	36,00	1,80	0,204363	190,860981
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1.035,00	1,08	13,00	2,20	0,220712	233,274533
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	198,00	1,11	2,00	2,90	0,226842	307,498248
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	125,00	1,10	1,00	3,40	0,224799	360,515188
1 .7	USO DOMESTICO-UNITA' ESENTE	157,00	0,00	53,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduzione tariffa variabile 4 contribu	88,00	0,75	4,00	0,15	0,153272	15,905081
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE	1.599,00	0,75	21,00	0,60	0,153272	63,620327
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-UNICO OCCUPANTE	64,00	0,88	0,00	1,40	0,179839	148,447430
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE UNITA' ABITATIVA	2.619,00	0,52	46,00	0,42	0,107290	44,534229
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE UNITA' ABITATIVA	2.380,00	0,61	27,00	0,98	0,125887	103,913201
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO	1.668,00	0,70	13,00	1,26	0,143054	133,602687

	STAGIONALE UNITA' ABITATIVA						
1 .7	USO DOMESTICO-UNITA' ESENTE-USO STAGIONALE UNITA' ABITATIVA	131,00	0,00	62,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE UNITA' ABITATIVA-riduzi	176,00	0,52	15,00	0,12	0,107290	12,724065
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE UNITA' ABITATIVA-riduzi	369,00	0,52	15,00	0,01	0,107290	2,110074
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE UNITA' ABITATIVA-riduz	224,00	0,70	4,00	0,05	0,143054	6,351429
1 .7	USO DOMESTICO-UNITA' ESENTE-USO STAGIONALE UNITA' ABITATIVA-riduzi	0,00	0,00	4,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE UNITA' ABITATIVA-riduzi	90,00	0,52	5,00	0,60	0,107290	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE UNITA' NON ABITATIVA	75,00	0,67	1,00	0,54	0,137945	57,258294
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE UNITA' NON ABITATIVA	121,00	0,90	1,00	1,62	0,183926	171,774883
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	103,00	0,75	1,00	0,51	0,153272	54,077278
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	143,00	0,88	1,00	1,19	0,179839	126,180315
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	300,00	1,00	2,00	1,53	0,204363	162,231834
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	10.257,00	0,30	234,00	0,24	0,061308	25,448130
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	5.241,00	0,35	56,00	0,56	0,071935	59,378972
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	14.911,00	0,40	97,00	0,72	0,081745	76,344392
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPE	79,00	0,43	1,00	0,88	0,088284	93,309813
1 .7	USO DOMESTICO-UNITA' ESENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	2.964,00	0,00	217,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	691,00	0,10	2,00	0,18	0,020436	19,086098
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	458,00	0,30	4,00	0,24	0,061308	25,448130
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	224,00	0,07	1,00	0,06	0,015327	6,362032
1 .2	USO DOMESTICO-DUE	446,00	0,08	4,00	0,14	0,017983	14,844743

	COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR						
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	91,00	0,10	1,00	0,18	0,020436	19,086098
1 .7	USO DOMESTICO-UNITA' ESENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	0,00	0,00	3,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	143,00	0,07	1,00	0,06	0,015327	6,362032
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	208,00	0,30	4,00	0,60	0,061308	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	743,00	0,40	3,00	1,80	0,081745	0,000000
1 .7	USO DOMESTICO-UNITA' ESENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	972,00	0,30	47,00	0,60	0,061308	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	525,00	0,35	14,00	1,40	0,071935	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	872,00	0,40	10,00	1,80	0,081745	0,000000
1 .7	USO DOMESTICO-UNITA' ESENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	0,00	0,00	2,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	244,00	0,40	4,00	1,80	0,081745	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	345,00	0,30	28,00	0,60	0,061308	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	985,00	0,40	20,00	1,80	0,081745	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	151,00	0,30	10,00	0,60	0,061308	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	39,00	0,35	1,00	1,40	0,071935	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	273,00	0,40	9,00	1,80	0,081745	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	91,00	0,30	10,00	0,60	0,061308	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIOR	150,00	0,40	5,00	1,80	0,081745	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	103,00	0,30	8,00	0,60	0,061308	0,000000

1 .7	USO DOMESTICO-UNITA' ESENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	278,00	0,00	11,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	6,00	0,30	8,00	0,60	0,061308	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-recup rifiuti speciali assimilati agli	70,00	0,35	1,00	1,40	0,071935	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduzione tariffa variabile 2 contrib	119,00	0,75	5,00	0,30	0,153272	31,810163
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-riduzione tariffa variabile 2 contrib	88,00	0,88	1,00	0,70	0,179839	74,223715
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-riduzione tariffa variabile 2 contrib	136,00	1,00	2,00	0,90	0,204363	95,430490
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduzione tariffa variabile 3 contrib	43,00	0,75	4,00	0,19	0,153272	21,196172
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduzione tariffa variabile 4 contrib	107,00	0,75	14,00	0,15	0,153272	15,905081
1 .7	USO DOMESTICO-UNITA' ESENTE-riduzione tariffa variabile 4 contrib	0,00	0,00	1,00	0,00	0,000000	0,000000

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,00	0,29	2,54	0,146125	1,346245
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	43,00	0,44	3,83	0,221709	2,029970
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,01	8,91	0,508922	4,722462
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,85	7,51	0,000000	0,000000
2 .8	UFFICI,AGENZIE	0,00	0,90	7,89	0,453497	4,181840
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	35,00	0,44	3,90	0,221709	2,067071
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	54,00	1,02	8,98	0,513963	4,759565
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,00	0,78	6,85	0,393030	3,630625
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	0,41	3,62	0,206592	1,918665
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,00	0,67	5,91	0,337602	3,132407
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	5,54	24,37	2,791527	12,916547
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	4,38	19,25	2,207021	10,202852
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	104,00	0,57	5,00	0,287215	2,650091
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	14,00	2,14	18,80	1,078316	9,964345
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-ZONE NON SERVITE	100,00	0,11	1,01	0,058450	0,538498
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE A	1.514,00	0,40	3,56	0,203569	1,888985
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE	0,00	0,34	3,00	0,171321	1,592175
2 .8	UFFICI,AGENZIE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE A ML.300	152,00	0,36	3,15	0,181398	1,672738
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ZONE NON SERVITE	314,00	0,31	2,74	0,157212	1,452250
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-ZONE NON SERVITE	1.308,00	0,16	1,44	0,082637	0,767466
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ZONE NON SERVITE	7.825,00	0,26	2,36	0,135041	1,252963
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO	120,00	2,21	9,74	1,116611	5,166619

2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE A ML	43,00	1,75	7,70	0,882808	4,081141
2 .8	UFFICI,AGENZIE-ZONE NON SERVITE - CASSONETTO SUPERIORE A ML.300-rec	85,00	0,36	7,89	0,181398	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ZONE NON SERVITE	1.137,00	0,26	5,91	0,135041	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ZONE NON SERVITE	25,00	0,26	5,91	0,135041	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ZONE NON SERVITE	376,00	0,26	5,91	0,135041	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ZONE NON SERVITE	140,00	0,26	5,91	0,135041	0,000000
2 .8	UFFICI,AGENZIE-AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	84,00	0,90	0,39	0,453497	0,209092
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-recup. rifiuti speciali assimilati agli urba	35,00	4,38	13,47	2,207021	7,141997

5) di dare atto che le tariffe si applicano **dal 1 gennaio 2022**.

6) di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

8) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

9) di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e L.R. N.44 del 1991.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: **“approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti TARI anno 2022**.

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, **(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ)** ne viene dichiarata l'immediata esecutività.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30 maggio 2022

Oggetto: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale "IMU"
– anno 2022 - Conferma.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

Omissis

PROPONE

- A. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- B. di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria dell'anno 2021 per l'anno 2022, come segue:
1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:
aliquota pari al 2,00, per mille;
 2. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 3. fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 0,00 per mille**
 4. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari al 1,00 per mille**
 5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,60 per mille;**
 6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 8,60 per mille;**
 7. terreni agricoli: **esenti;**
 8. aree fabbricabili: **aliquota pari al 8,60 per mille;**
- C. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.
- D. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 che Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- E. di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: "determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale "IMU" – anno 2022 - Conferma".

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, **(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ)** ne viene dichiarata l'immediata esecutività.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30 maggio 2022

Oggetto: Modifica ed integrazione al Regolamento TARI.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

Omissis

PROPONE

1. per le motivazioni su esposte, di modificare e apportare al vigente Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti – Tari in ossequio alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF), approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.),

secondo il testo che ne segue:

a) all'art. 29 dopo il comma 13 aggiungere i seguenti commi 14 e 15

14. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

15. Le informazioni di cui al precedente comma 14 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

b) Dopo l'art. 29 aggiungere il seguente art. 29 bis,

Articolo 29 bis

Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

c) all'art. 30 dopo il comma 2 inserire la seguente dicitura

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione

d) all'art. 30 sostituire al comma 5 la frase

“È consentito il pagamento in unica soluzione entro Dicembre di ciascun anno.

Con i seguenti paragrafi

a) Il Comune garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

b) Qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

e) all'art 30 comma 7 dopo il 1 paragrafo aggiungere il seguente

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

f) dopo l'art. 31 introdurre un nuovo articolo il 31 bis

Art. 31 bis

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 30:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Regolamento Generale delle Entrate ;

c) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

d) decadenza dal beneficio concesso, in forza del presente Regolamento, nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro così come definita dal regolamento delle Entrate.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili all'Ente

2. di dare atto che le disposizioni sopra riportati adottati in attuazione della deliberazione di Arera n. 15/2022 entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023 o dal termine eventualmente successivo stabilito da Arera.

3. di procedere alla pubblicazione, sul sito internet dell'Ente del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI” così aggiornato contestualmente alla pubblicazione della presente delibera stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 num. 160 e s.m.i.;

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: **“Modifica ed integrazione al Regolamento TARI”**.

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, **(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ)** ne viene dichiarata l'immediata esecutività.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30 maggio 2022

Oggetto: Modifica ed integrazione al Regolamento comunale servizio acquedotto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

Omissis

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di stabilire che per le procedure di riscossione dei crediti vantati per le forniture idriche si farà riferimento a quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" a cui gli uffici interessati dovranno fare riferimento;
3. per le motivazioni su esposte, di modificare e apportare al vigente Regolamento Servizio Acquedotto in ossequio alla "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato," approvato dall'ARERA con la delibera n. 311/2019/R/IDR le seguenti modifiche ed integrazioni secondo il testo che ne segue:

Art. 41– Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario

1. Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente, entro le scadenze indicate sulle fatture, secondo le modalità previste dal Gestore.
2. Il termine per il pagamento della fattura è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della fattura, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della fattura, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento, non possono essere in nessun caso imputati all'Utente finale.
4. In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo, salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione, un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:
 - a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e l'importo totale da saldare;
 - b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo Art. 42, evidenziando:
 - i. **la data** (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
 - ii. **le previsioni** regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
5. le modalità, di cui al successivo Articolo 45 con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
6. il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
7. i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento;
8. indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura attivabili in relazione alla tipologia d'Utenza;
9. indicazione della tipologia d'Utenza che risulta dalla banca dati;
10. indicazione dei costi sostenuti per la spedizione che saranno a carico dell'Utente.
11. Il sollecito di pagamento può essere inviato all'utente finale unicamente nelle forme e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 42 – Procedura di costituzione in mora

1. In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente Articolo, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente Articolo 41.

2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente Articolo.

3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.

4. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata ai reclami scritti, la disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica nei seguenti casi:

a) l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro;

b) il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora;

b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;

c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:

i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;

ii. se la data di cui al precedente punto i. corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di costituzione in mora

iii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;

d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;

e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo Articolo 44

f) le modalità di cui al successivo Articolo 45, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;

g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:

i) i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;

ii) la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);

h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;

i) i casi, di cui alla Carta del Servizio, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;

j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:

i. è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4 lettera b;

ii. è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;

k) indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura attivabili in relazione alla tipologia d'Utenza;

l) indicazione della tipologia d'Utenza che risulta dalla banca dati.

6. Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, salvo non abbia già avanzato richiesta di rateizzazione, non può essere inferiore a:

a) venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;

b) qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;

c) quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevana di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora.

7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall'emissione.

8. Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili di cui all'Art. 46, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e della comunicazione di costituzione in mora;

b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

9. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti non disalimentabili di cui all'Art. 46, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, unicamente il pagamento:

a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore;

b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

10. Il gestore può richiedere all'utente finale diverso sia dal domestico residente e sia dal non disalimentabile, i costi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

Art. 43 – Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Gestore è tenuto a garantire all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà (Certificazione ISEE non superiore ai 12.000 Euro) e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

2. Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione il Gestore riconosce all'Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate mensili non cumulabili, salvo un diverso accordo fra le parti.

3. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere riportata in bolletta.

4. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

5. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;

b) presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.

6. Il Gestore è tenuto ad indicare in bolletta il riferimento organizzativo incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

7. Decorsi i termini di cui al precedente comma 3 il Gestore:

- a) accetta comunque, per le utenze domestiche residenti, la richiesta di rateizzazione del debito applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 25% dell'importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli;
- b) ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalle altre tipologie di utenti, con condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.

Art. 45 – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento

1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Art. 46 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile

1. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:

- a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al presente Regolamento;
- b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
- c) siano decorsi i termini di cui al precedente art. 41, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente art. 45 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 44.

2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al successivo art. 50.2, *la sospensione della fornitura* può essere eseguita solo successivamente:

- a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
- b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
- c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

3. Con riferimento agli utenti finali domestici residenti, di cui al precedente comma 2:

- a) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi:
 - i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
 - ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione;

- b)** nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
- i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;
 - ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente comma 3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle di cui al successivo art.50.2) che:
- a)** non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
 - b)** risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi.
5. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, (diverse da quelle di cui al successivo art. 50.2) il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:
- a)** dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
 - b)** le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
6. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità delle **utenze condominiali**, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:
- a)** non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
 - i. siano effettuati, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, in un'unica soluzione;
 - ii. siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
 - b)** ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.
7. Nel caso di utenze condominiali, il Gestore promuove, ove tecnicamente fattibile, l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.
8. Spetta, altresì, al Gestore la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.
9. La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:
- a)** qualora l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
 - b)** nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
10. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
11. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purchè tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

**Art. 47 –Procedura per la limitazione
della fornitura dell'utente finale
non disalimentabile**

1. In caso di morosità dell'utente domestico residente di cui al successivo art. 50, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:

- a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 25;
- b) il gestore vanta un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione dell'eventuale deposito cauzionale;
- c) siano decorsi i termini per la costituzione in mora, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente art. 45 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 44.

2. *In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile.*

3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, indicato nella costituzione in mora, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

4. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:

- a) qualora decorso il termine di cui al precedente art. 25.6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
- b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

Art. 48 Sospensione e risoluzione per inadempimento

1. Il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1454 e 1456 del cod. civ., con l'addebito immediato di tutti i corrispettivi dovuti nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui l'inadempimento di lieve entità di cui al precedente comma si sia protratta per oltre 40 giorni dalla contestazione dell'addebito;
- b) in caso di frode;
- c) in ogni ipotesi di grave inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento o dal contratto di fornitura.
- d) l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite senza preavviso e l'Utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e del Gestore;
- e) l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi dei consumi non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
- f) decorso 1 anno dalla data del decesso in difetto di richieste di volture;
- g) siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti;

In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura.

2. Nelle ipotesi b) e c) il Gestore potrà procedere, senza preavviso, alla immediata sospensione della fornitura ed alla conseguente risoluzione del contratto.

3. Resta, comunque, salvo il diritto del Gestore di promuovere azione legale per la tutela di ogni altro diritto, ivi compreso quello al risarcimento del danno eventualmente subito.

4. Risolto il rapporto contrattuale, il Gestore a spese dell'Utente, ha diritto di staccare le opere di presa dalle condotte di distribuzione ed asportare le apparecchiature di proprietà dello stesso.

5. Qualora, nel corso della procedura di risoluzione del contratto di fornitura, sia stata già eseguita la dismissione dell'impianto, il ripristino della stessa fornitura comporterà comunque il pagamento del contributo previsto.

Art. 49 – Riattivazione della fornitura

1. Il Gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute.
2. La riattivazione della fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità dell'utente finale dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dal pagamento di quanto dovuto dall'Utente.
3. L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore con le modalità di cui all'art. 45.

Art. 50– Tipologie di Utente

- 1). Si specifica che gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Art. 3.2 del TIBSI;
 - b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICS.

Art. 51 Indennizzi

1. Il Gestore corrisponde all'utente un indennizzo pari a **euro 30** nel caso in cui:
 - a. la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
 - b. in relazione ad un utente finale domestico residente dove il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.5 del REMSI;
 - c. la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - d. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste.
2. Il Gestore è tenuto a corrispondere all'utente un indennizzo pari a **euro 10** qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
 - a. in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
 - b. l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste;
 - c. non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
 - d. non sia stato inviato il sollecito di pagamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: "Modifica ed integrazione al Regolamento comunale servizio acquedotto".

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, **(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ)** ne viene dichiarata l'immediata esecutività.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30 maggio 2022

Oggetto: Approvazione del nuovo Statuto AMA Rifiuto è Risorsa s.c.a.r.l., del nuovo Regolamento per il controllo analogo e del testo del “Patto parasociale” disciplinante i rapporti tra i soci;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

PROPONE

di approvare il testo del nuovo Statuto di AMA – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile”; del nuovo Regolamento per il controllo analogo ed il testo del “Patto Parasociale” disciplinante i rapporti tra i soci di AMA – Rifiuto è risorsa – s.r.l.;

di dare mandato al Sindaco di procedere alla sottoscrizione dei relativi atti negoziali e dare esecuzione alla presente deliberazione;

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1991.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: **“Approvazione del nuovo Statuto AMA Rifiuto è Risorsa s.c.a.r.l., del nuovo Regolamento per il controllo analogo e del testo del “Patto parasociale” disciplinante i rapporti tra i soci;**

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, **(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ)** ne viene dichiarata l’immediata esecutività.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 maggio 2022

Oggetto: Conferma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed adeguamento del contributo commisurato al costo di costruzione, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 16/2016".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

PROPONE

di confermare per l'anno 2022 gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria adeguati per il quinquennio 2018-2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 13/11/2017;

di adeguare ed approvare il contributo commisurato al costo di costruzione degli edifici, per l'anno 2022, nella misura di €/mq 224,94;

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1991.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione ad oggetto: **“Conferma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed adeguamento del contributo commisurato al costo di costruzione, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 16/2016”.**

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, **(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ)** ne viene dichiarata l'immediata esecutività.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 maggio 2022
Oggetto: Revisione biennale della Pianta Organica delle farmacie - anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

PROPONE

di approvare la revisione periodica della pianta organica delle farmacie del Comune di Sclafani Bagni, confermandone la composizione, per il biennio 2022/2023, composta di n. 1 (uno) sede farmaceutica, descritta nell'allegato A, nonché nella relativa rappresentazione cartografica (allegato B);

di trasmettere la deliberazione all'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Centro Regionale di Farmacovigilanza;

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: **“Revisione biennale della Pianta Organica delle farmacie - anno 2022”**.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 19:55, il Presidente dichiara chiusa la seduta.